



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA



GDAP-0171933-2009

PU-GDAP-1a00-11/05/2009-0171933-2009



Roma,

All'O.S OSAPP
Via della Pisana, 228
00163 ROMA

e p.c.

Ufficio del Capo del Dipartimento
All'Ufficio Relazioni Sindacali

S E D E

Oggetto: utilizzo del personale femminile di Polizia penitenziaria di qualsiasi qualifica nelle sezioni destinate a detenuti maschi – Modifica dell'art. 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

In relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine all'oggetto, si comunica che questa Amministrazione è orientata favorevolmente ad una modifica dell'art. 6, comma 2, della legge 395/1990, considerato che le ragioni che all'epoca hanno potuto determinare quella scelta legislativa, a distanza di quasi 20 anni, appaiono incongruenti con il nuovo quadro gestionale che il sistema penitenziario oggi ci offre.

Infatti, dopo la riforma del '90 molte sono le figure professionali femminili che operano indistintamente negli istituti penitenziari, venendo in diretto contatto con la popolazione detenuta, sia individualmente che collettivamente. Tale condizione caratterizza il servizio reso dal personale sanitario, da quello scolastico, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dagli esperti ex art. 80 O.P., ma anche dai direttori d'istituto, funzionari, ispettori e sovrintendenti del Corpo. La causa ostativa contenuta in quella norma appare per tale ragione, una limitazione della professionalità del ruolo degli agenti assistenti, di solito impiegati all'interno delle sezioni, più che una forma di tutela del lavoratore e dell'Amministrazione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Tale nuova valutazione è ancora più coerente ove i modelli di sorveglianza all'interno degli istituti sapranno evolvere con i criteri della dinamicità auspicati con la circolare n. 0363643 del 22/11/2007.

E' tuttavia altrettanto opportuno far rilevare che, fin quando esiste quella norma, permane l'obbligo in capo all'Amministrazione di rispettarla senza che ciò possa condizionare l'auspicio da parte della stessa di ottenerne una revisione; ambito questo, di discrezionalità amministrativa che non esclude l'esercizio del potere sindacale da parte di tutte le OO.SS., che non necessariamente richiede formali preintese e concertazioni, peraltro inopportune atteso che la complessità del tema coinvolge anche altre competenze quali possono essere quelle del Comitato pari opportunità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Franco Ionta